



OGGETTO: Misure temporanee preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 "Coronavirus" nei parchi, giardini e aree verdi comunali. PROROGA ORDINANZA 19 MAGGIO 2020 PG 106462

IL SINDACO

Premesso che con propria, precedente ordinanza, PG 1064620 del 19 maggio 2020, ha disposto la fruizione dei parchi territoriali "Parco delle Colline" (tra cui Monte Maddalena, Collina di S. Anna, ciclabile del Mella) e "Parco delle Cave" e l'apertura di tutti i parchi cittadini con orario limitato dalle ore 7.00 alle ore 20.00 nonché l'apertura delle aree cani in essi ricomprese, ma con divieto di utilizzo delle aree attrezzate per il gioco dei bambini, delle aree attrezzate per attività motoria per adulti nonché delle piastre sportive;

Visto l'art. 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 in cui, al comma 8, è tuttora contemplato il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e in cui, al comma 9, è prevista la facoltà da parte del Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico nelle quali sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.C.M 17 maggio 2020 che consente l'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici, condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento (di cui all'art. 1 comma 8 del DL 16 maggio 2020 n. 33 prima citato) e lett. ee) del medesimo comma 1, riguardante i servizi di ristorazione fra cui bar, ristoranti, pub, gelaterie pasticcerie, che consente lo svolgimento di tali attività, subordinatamente al preventivo accertamento da parte delle regioni della compatibilità dello svolgimento delle stesse con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e a seguito dell'individuazione di linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;

Viste le linee guida nazionali per l'apertura in sicurezza delle attività dei servizi di ristorazione di cui all'allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020 nonché le linee guida regionali, recanti le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive, in particolare quelle relative alla ristorazione;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n 555 del 29.05.2020, e in particolare l'art.1 punto 1.1, in cui è previsto l'obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni ogniquale volta ci si rechi fuori dall'abitazione, contestualmente a una puntuale disinfezione delle mani e in cui è ribadito che in ogni attività sociale esterna debba comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l'art.1 punto 1.2 che definisce le attività soggette al rispetto delle misure di cui all'allegato 1;

Visto inoltre l'allegato 1 alla citata Ordinanza, in cui sono definite le misure per le aree giochi per bambini e ove è previsto, tra l'altro, al punto 7, quale obbligo di: *"Garantire una approfondita pulizia giornaliera delle aree e delle attrezzature; qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l'utilizzo"*;

COMUNE DI BRESCIA
Comune di Brescia - PG
Protocollo N. 0119892/2020 del 04/06/2020
Firmatario: EMILIO DEL BONO



Considerato che il Comune sta verificando la possibilità di predisporre un servizio di adeguata pulizia delle attrezzature e che, lo stesso, si riserva di procedere solo in seguito all'acquisizione di ulteriori approfondimenti di natura sanitaria.

Ritenuto:

- di disporre, per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la proroga dell'ordinanza PG 1064620 in data 19 maggio 2020 al fine di meglio monitorare i comportamenti sociali ed evitare il rischio di propagarsi del contagio;
- di consentire, a decorrere dal giorno 22 maggio, la somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle aree di cui sopra, nel rispetto delle linee guida prima citate;
- di vietare l'utilizzo delle aree attrezzate per il gioco dei bambini, delle aree attrezzate per attività motoria per adulti nonché delle piastre sportive presenti nelle suddette aree fino a nuova e diversa disposizione, salvo alcune aree attrezzate ove potrà essere garantita un'approfondita pulizia giornaliera delle aree e delle attrezzature consentendone a titolo sperimentale l'uso previa informativa localizzata;

Richiamato il comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

a decorrere dal 4 giugno 2020 e fino al 15 giugno compreso, la proroga dell'ordinanza in data 19 maggio 2020 PG 1064620 e il rispetto delle seguenti disposizioni:

E' consentita la fruizione di tutti i parchi territoriali: Parco delle Colline (tra cui Monte Maddalena, Collina di S. Anna, ciclabile del Mella), Parco delle Cave;

È consentita altresì l'apertura di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, sia quelli dotati di servizio di chiusura con recinzioni e cancelli, sia quelli aperti, con orario limitato dalle ore 7.00 alle ore 20.00;

Di disporre il permanere del divieto d'uso di tutte le aree attrezzate per il gioco dei bambini, delle aree attrezzate per attività motoria per adulti nonché delle piastre sportive fino a nuova e diversa disposizione, salvo alcune aree attrezzate ove potrà essere garantita un'approfondita pulizia giornaliera delle aree e delle attrezzature consentendone a titolo sperimentale l'uso, previa informativa localizzata;

Di disporre l'apertura di tutte le aree cani presenti nel territorio cittadino nel pieno rispetto del numero massimo di persone indicato nell'Allegato I;

Di consentire lo svolgimento di attività di vendita e somministrazione di qualunque natura (chioschi), all'interno di tutti i parchi ai sensi delle linee guida nazionali e regionali per l'apertura in sicurezza delle attività dei servizi di ristorazione sopra richiamate;



COMUNE DI
BRESCIA

Di confermare la possibilità di accesso agli orti urbani comunali, da parte degli assegnatari per le ordinarie lavorazioni agronomiche;

Di prescrivere che la fruizione dei parchi aperti avvenga evitando ogni forma di assembramento, nel rispetto della distanza e con l'obbligo dell'uso di mascherine così come previsti dalle Disposizioni nazionali e regionali.

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Brescia, alle Forze di Polizia ed al Settore Polizia Locale del Comune di Brescia

DA' MANDATO

Alle Forze di Polizia e agli altri soggetti autorizzati e riconoscibili, di attivare ogni controllo utile al pieno rispetto della presente Ordinanza, nonché all'accertamento del rispetto delle misure di contenimento (mascherine) e distanziamento fisico previste dalle disposizioni vigenti;

Al Settore Polizia Locale di affiggere idonei avvisi in corrispondenza degli accessi ai parchi, delle aree ludiche e delle aree cani per informare la popolazione sulle aree chiuse ed aperte.

AVVISA

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, con sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 3.000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

-ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;

-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa

Brescia, 3 giugno 2020

Il Sindaco

Emilio Del Bono

(firmato digitalmente)

Il Responsabile del procedimento
Responsabile del Settore Verde Parchi e Reticolo Idrico
Dott. Agr. Graziano Lazzaroni

Allegato I all'Ordinanza
Apertura Aree cani dal 22 maggio - Numero massimo di fruitori in contemporanea

	<i>Area Cani</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Numero massimo di fruitori dell'area cani in contemporanea (*)</i>
1	Parco ZORAT	Via Lottieri	2
2	Parco PERTINI	Via Ardeatine	3
3	Parco via Vannucci	Via Vannucci-Maggia	3
4	Parco PESCHETO	Via Corsica	4
5	Parco NASSIRYA	Via Trivellini	3
6	Parco LA VECCHIA	Via del Sebino	2
7	Parco SAM QUILLERI (Campo Marte)	Via Foscolo	4
8	Parco CASTELLI	Via Castelli	5
9	Parco DUCOS 2	Via Lonati/Via Marziale Ducos	4
10	Parco BIAGI	Via Monte Baldo	2
11	Parco RAGNOLI	Via Sabbioneta	3
12	Parco TIRANDI	Via Tirandi	4
13	Parco REGGIO	Casazza/Via Gadola	3
14	Parco TORRI GEMELLE	Via Spalto S. Marco/via XXV Aprile	2
15	Parco S. ANTONINO	Via Marconi	3
16	Parco DORDONI	Via Repubblica Argentina	2
17	Parco CROCE ROSSA	Via Nikolajewka/Via Montini	7
18	Parco LUCIO BATTISTI	Via Signorini	4
19	Parco IMPASTATO	Via Zappa/S.Polo	4
20	Parco FRUGONI	Via Caduti del Lavoro	4
21	Parco LOCATELLI	Via Palazzoli	3
22	Parco CADUTA MURO DI BERLINO	Via Longure	3
23	Area verde Vill. BADIA	Via Ottava	4
24	Parco GIFFONI	Trav. IV - Vill. Sereno	3
25	Parco JOHN LENNON	Via della Trisia	3
26	Parco VENTO MASCHEDA	Caionvico	3

27	Area verde FOLZANO	Via Case Sparse	4
28	Parco ZIZIOLA	Via Botta	3
29	Parco MANZONI	Via Aldo Moro/ Via Cefalonia	5
30	Parco URBINATI	Via Corridoni	3
31	Parco delle STAGIONI (area verde adiacente parcheggio)	Via Collebeato	1 (area cani piccola taglia) 2 (area cani di taglia medio/grande)
32	Area verde TIZIANO	Via Tiziano	3
33	Area verde ROBUSTI	Via Robusti	4
34	Area verde CHIESANUOVA	Via Savona	4
35	Parco BASAGLIA (senza recinzione)	Via Berardo Maggi	7
36	Parco TOMASONI	Via XI – Vill. Sereno	3
37	Area verde METASTASIO	Via Metastasio	4
38	Parco AVIS	Via Seriola Vescovada - Buffalora	4
39	Area verde TURATI	Via Turati	4
40	Area verde LUPI DI TOSCANA	Via Lupi di Toscana	2
41	Giardini SPALTO S.MARCO	Via XXV Aprile	3
42	Parco CASOTTI	Via Casotti/ via Lapidario	5
43	Giardini BETTINZOLI	Via Sardegna/ Via Nisida / Via privata De Vitalis	3
44	Area verde VENTURI	Via Venturi - Fornaci	4

(*) In caso di attesa di più persone, ciascun possessore di cane non potrà sostare entro l'area cani per più di 15 minuti.